

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE _____

.1 Denominazione, sede, ordinamento e natura dell'associazione.

L'associazione è denominata _____ ha sede in _____.

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del CTS la predetta Associazione adegua la propria disciplina a quella degli Enti del Terzo Settore di cui al richiamato D.Lgs. ed assume la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE _____ - ETS".

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di eguaglianza;
- nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità esercita in via principale le attività di interesse generale indicate nel successivo articolo 3, potendo esercitare anche attività diverse, secondo quanto in appresso precisato;
- non distribuisce, anche in modo indiretto *ex art. 8 comma 3 CTS*, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la sua esistenza a favore di alcuno, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega il patrimonio, comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ETS o comunque ad Enti che perseguano fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

L'associazione ha durata illimitata ed è ordinata e regolata dal presente statuto e dai regolamenti approvati in conformità ad esso.

L'associazione assume il riferimento al territorio del **Comune** _____ ed alla sua popolazione come carattere principale delle proprie attività e può chiedere al Comune di _____ di essere ammessa a svolgere le funzioni di organismo a base associativa di riferimento e consultazione o altre analoghe funzioni di partecipazione o funzioni di organismo di gestione per i servizi del Comune che rientrino negli scopi di cui al presente statuto, subordinatamente al riconoscimento del possesso dei necessari requisiti secondo le norme comunali.

L'associazione, ha sede in _____; il trasferimento della sede all'interno del Comune di _____ può essere deliberato dal Consiglio Direttivo come *infra*.

Il Consiglio può istituire differenti sedi operative secondarie con successiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS")

Art. 2 - Scopi

L'associazione si propone principalmente di promuovere attività di carattere _____ nel settore _____; in particolare:

- a) organizza attività didattica continuativa per lo studio, la documentazione e lo sviluppo della conoscenza in campo musicale ed in particolare organizza corsi di formazione per il primo apprendimento della musica e l'avviamento alla pratica musicale ed eventuali corsi di ulteriore livello;
- b) svolge specifici programmi di promozione di conoscenza critica e pratica della musica;
- c) organizza seminari e concerti.

L'Associazione, nel perseguire le predette finalità di solidarietà sociale per contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini, si propone lo scopo di diffondere la musica in genere, oltretutto con le attività didattiche anche mediante la produzione e/o la distribuzione dei concerti o di altre manifestazioni musicali, aperte sia ai propri soci sia al pubblico, nonché l'organizzazione di corsi di specializzazione musicale e di concorsi, l'elargizione di borse di studio, la commissione di opere musicali. L'Associazione potrà inoltre fissare con ogni mezzo o strumento attuale o futuro l'evento artistico al fine di formare un archivio e potrà svolgere attività editoriale anche per conto terzi, nonché di riproduzione in tutto o in parte delle registrazioni/fissazioni e incisioni ai fini di pubblicazione anche attingendo dall'archivio ed utilizzazioni connesse per il raggiungimento dei sopraindicati scopi sociali, nonché a organizzare attività didattiche e formative rivolte sia ad associati che a terzi, svolgere attività tramite web con la creazione di format originali, ogni ulteriore attività che favorisca la cultura musicale a livello multimediale in supporti informatici quali *ebook*, *podcast*, siti *web*, *social network* e simili, organizzare convegni, corsi e centri di studio.

L'associazione inoltre, potrà organizzare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento degli scopi indicati l'Associazione si avvale della collaborazione con gli Enti locali, tra i quali primariamente il Comune di _____, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi ai propri.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione _____ può aderire a tutte le associazioni culturali e ricreative che abbiano finalità comuni alle proprie e parteciparvi con propri rappresentanti.

Art. 3 - Patrimonio e Risorse. Assenza dello scopo di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione è pari ad euro 15.000,00 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, CTS.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività.

A tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti, privati e pubblici.

Le risorse dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi dei soci;
 - contributi di privati persone fisiche o giuridiche;
 - contributi del Comune di Sesto Fiorentino, della Regione Toscana, di altri enti locali e istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
- tutti sotto forma di contributi, erogazioni, lasciti e donazioni;
- introiti derivanti da convenzioni;
 - introiti derivanti dalla sottoscrizione degli abbonamenti e della vendita dei biglietti;
 - attività di raccolta fondi;
 - attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo quanto sopra precisato e nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Art. 4 – Bilancio.

L'esercizio si chiude al **31 Dicembre** di ogni anno. Al termine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio o, ricorrendone i requisiti, il rendiconto per cassa da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e quello preventivo per il successivo esercizio da comunicare alla medesima assemblea.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il bilancio ed il rendiconto di cui sopra saranno redatti in conformità ai modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio Direttivo rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio Direttivo.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il RUNTS, nei termini e modi di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno destinati alle finalità istituzionali e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'associazione è obbligata a impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 CTS che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente ai rimborsi spese regolarmente documentati di volontari e membri del Consiglio Direttivo (Presidente e Vice-presidente compresi) nonché eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.

Art. 5 – Libri obbligatori.

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun Organo e possono essere consultati dai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al precedente articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.6 Organi dell'Associazione – Soci.

Il numero dei Soci è illimitato. I soci, persone fisiche munite della capacità giuridica, enti privati o pubblici, società, sia italiani che stranieri, sono coloro che alla data del 22 marzo 2021 fanno parte dell'associazione con la qualità di **soci fondatori**, nonché coloro che il Consiglio Direttivo nominerà, secondo la procedura qui di seguito illustrata.

In nessun caso possono essere effettuate discriminazioni nell'ammissione di nuovi soci.

Lo status di socio si acquisisce su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza sull'ammissione del candidato socio. In caso di rifiuto della candidatura, il candidato potrà fare appello all'Assemblea dei Soci che deciderà in via definitiva.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, nonché alla partecipazione alle attività istituzionali periodiche, oltre che all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni del patrimonio sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di membro onorario a personalità che possono agevolare il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Tali membri non hanno la qualifica e lo status di socio.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Associazione, tale recesso non esonera il Socio dal corrispondere la quota sociale dell'anno in corso ed eventuali quote degli anni precedenti non corrisposte.

Con regolamento dell'associazione vengono stabilite le modalità di partecipazione soggetti minori d'età.

Possono essere soci della Associazione anche le organizzazioni, enti o associazioni di qualunque natura che aderiscano agli scopi di essa, permanentemente o per speciali attività e che abbiano nei loro statuti regole conformi a quelle del presente statuto e comunque improntate a criteri di democraticità o rappresentatività secondo le norme di legge in relazione alla loro natura.

La qualità di Associato si perde:

- a) per la morte dell'Associato;
- b) per mancato pagamento della quota associativa quando sia rimasto infruttuoso l'invito scritto al pagamento stesso,
- c) per dimissioni volontarie scritte;
- d) per deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il socio abbia:
 - perduto uno dei requisiti previsti per l'ammissione;
 - cessato definitivamente di prender parte all'attività sociale secondo quanto possa dedursi da indizi quali l'irreperibilità, l'assenza di qualunque frequentazione o utilizzazione di servizi per periodi prolungati (tali intendendosi quelli superiori ad un anno) o altri simili indizi oggettivi;
 - tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione, alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - tenuto un comportamento che in qualunque modo venga ad arrecare un danno materiale o morale all'Associazione.

Nel caso di decadenza del socio per cessazione della partecipazione all'attività sociali il Consiglio prende atto della cessazione della attività e lo dichiara decaduto dalla qualità di socio.

Il Presidente comunica al socio la deliberazione di esclusione mediante comunicazione email o altra forma di comunicazione. Entro trenta giorni dal ricevimento di questa il socio può proporre opposizione all'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci entro tre mesi, l'opposizione si considera respinta.

Art. 7 Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- A) L'assemblea degli associati
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Presidente del Consiglio Direttivo
- D) Il Direttore
- E) Il Consiglio didattico

F) Il Collegio dei revisori

Con regolamento approvato dall'Assemblea possono essere istituiti, come organi permanenti o temporanei, una o più consulte di partecipanti alle attività della associazione, per consentirne la partecipazione alla programmazione ed esecuzione delle attività.

Art. 8 - Assemblea.

L'assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associazione ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto per cassa.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su istanza del 20% (venti per cento) degli associati con diritto di voto per deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente con avviso inviato ai Soci almeno **quindici giorni** prima della riunione con comunicazione scritta (lettera, fax, o posta elettronica oppure mediante affissione di avviso nel locale della sede e/o altre idonee forme di comunicazione indicando l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

Art. 9 – Maggioranze.

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei soci. Trascorse dodici ore da quella indicata nell'avviso di convocazione l'assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le decisioni si prendono in ogni caso a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo le modifiche al presente statuto da deliberarsi da almeno un quarto dei soci.

Art. 10 – Svolgimento dell'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma non sono ammesse più di sette deleghe per ciascun socio. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere manifestata per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 11 – Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per età se nominato, o in sua assenza, dal Consigliere più anziano per carica. In ogni altro caso l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Della riunione dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea.

Sono di competenza inderogabile dell'Assemblea dei Soci:

a- la nomina e revoca del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti e deliberare sulle azioni di responsabilità degli amministratori;

b- le deliberazioni sulle opposizioni contro le delibere del Consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione all'Associazione e di esclusione dalla stessa;

b- la nomina dei Sindaci;

c- la determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;

d- l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario;

e- ogni modifica al presente Statuto;

f- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h- le deliberazioni su qualunque oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

i - determinare le quote sociali per i soci;

l-eleggere il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, ove non ritenga di rimetterne la nomina al Consiglio stesso; a tal fine dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Assemblea propone apposita deliberazione;

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di undici (11) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di un **triennio**. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.

Art. 14 – Presidente.

Se delegato dall'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e può eventualmente nominare uno o due Vice Presidenti. Il Consiglio nomina altresì i membri onorari dell'Associazione.

Art. 15 – Direttore e Comitato Artistico.

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più direttori della Associazione o un Comitato Artistico, scegliendoli anche tra i non soci.

Il Direttore o il Comitato Artistico avranno autonomia nell'ambito del proprio incarico, ma con l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, gli impegni di spesa per la realizzazione delle attività.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'intervento in Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza da un Vice Presidente ed in ogni altro caso dal più anziano per la carica dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del bilancio di esercizio o del rendiconto annuale, documenterà la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività ex Art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio spettano tutte le facoltà di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei Soci o al Presidente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa ordinariamente il Direttore, con diritto di parola e proposta, ma senza diritto di voto.

Il presidente può altresì invitare a partecipare alle riunioni, quando lo richiedano le materie da esaminare:

- il segretario o altro amministratore dell'associazione
- uno o più membri del Consiglio didattico
- singoli docenti in relazione a problemi o progetti specifici delle loro attività
- consulenti o altre persone che egli ritenga opportuno siano uditi dal Consiglio di amministrazione

Il Presidente può ammettere a partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di parola, rappresentanti di altri organismi od enti ed anche in via permanente, con diritto di parola ed anche di proposta, un rappresentante dell'Istituzione comunale di Sesto Fiorentino.

Art. 18 – Altre competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- Delibera l'ammissione dei soci e la loro esclusione.
- Approva le convenzioni con enti pubblici e privati o i loro schemi, con facoltà di delegare al Presidente gli adattamenti e le integrazioni di essi che si rendano necessari nel corso delle finali trattative prima della stipulazione.
- Nomina e revoca i rappresentanti dell'Associazione presso altre associazioni o organismi di partecipazione di altri enti, stabilendo le direttive per la loro attività.
- Stabilisce le rette da pagarsi in relazione ai vari corsi o servizi e le altre somme da pagarsi all'associazione per l'adesione o l'ammissione ad attività dell'associazione da parte di coloro che intendano aderire o sostenere le attività dell'associazione, pur non divenendone soci.
- Fissa la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli altri servizi e le condizioni di ammissione ad essi.
- Approva i regolamenti di funzionamento della associazione ed in particolare quelli per il Consiglio didattico, per gli allievi, per gli insegnanti e per i servizi stabili o permanenti che siano di volta in volta istituiti o assunti in gestione.

- Approva il programma annuale delle attività didattiche e culturali e gli altri programmi di attività.
- Su proposta del Direttore nomina e dimette gli insegnanti e l'altro personale della associazione e ne fissa le retribuzioni. Il regolamento per gli insegnanti deve tra l'altro stabilire i criteri generali direttivi per l'esercizio delle funzioni del Direttore a proposito degli incarichi didattici.

- Forma le proposte di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie competenze al Presidente o ad un suo membro, per oggetti o materie specifiche e secondo direttive, salva la facoltà di revocare la delega in ogni momento, anche per singoli atti.

Art.19) – Presidente.

Il Presidente rappresenta l'associazione e ne sovrintende le attività, assicurando la continuità di indirizzo secondo i criteri e le direttive stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione degli scopi sociali e degli indirizzi dell'Assemblea.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, se delegato dal Consiglio Direttivo può compiere atti di ordinaria amministrazione quali a titolo esemplificativo, esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da privati, banche, enti morali, o pubbliche amministrazioni, uffici postali, ferroviari; ritirare da essi o da ufficio di trasporto marittimo o aereo o qualsivoglia altro Ufficio, pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; stipulare quegli atti e contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione inerenti la straordinaria amministrazione; nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

E' compito del Presidente, d'intesa con il Direttore, assicurare la consultazione preventiva dei docenti della associazione riguardo ai programmi di insegnamento e svolgere consultazioni periodiche o nei momenti che saranno stabiliti con il regolamento degli insegnanti, al fine di raccogliere il voto degli insegnanti sull'organizzazione dei corsi sia riguardo al loro contenuto didattico specifico che riguardo ai modi e tempi di loro svolgimento. Tali consultazioni saranno effettuate nell'ambito del Consiglio didattico.

Spetta inoltre al Presidente decidere sui reclami che gli insegnanti propongano riguardo a decisioni del Direttore relative alle loro attività.

Art. 20) – Gratuità cariche sociali.

Tutte le cariche sociali, eccetto quelle di Direttore Artistico o di Responsabile della programmazione, ma comprese quelle del Collegio Sindacale sono gratuite, salvo che l'Assemblea non ritenga di corrispondere un compenso nei limiti e nel rispetto della disciplina di materia di Terzo Settore. I componenti dei vari organi sono rieleggibili.

Art. 21) Il Direttore.

Il Direttore della Associazione _____ ha la responsabilità dell'indirizzo culturale, secondo gli indirizzi ed il programma approvato dal Consiglio di amministrazione.

Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo per periodi di tempo ordinariamente pluriennali ma a termine e comunque per periodi non superiori alla durata del Consiglio Direttivo medesimo. A tal fine il Presidente ricerca e raccoglie le domande per la nomina a direttore e acquisisce il parere del Consiglio didattico.

Il Direttore deve avere qualificazioni professionali adeguate al compito di indirizzo e coordinamento delle attività dei docenti e di formazione ed attuazione del programma sia didattico che culturale dell'associazione. Di norma esso deve possedere il titolo di diploma di conservatorio o altri titoli equivalenti o adeguati ai fini di cui sopra.

All'atto della nomina il Consiglio Direttivo determina gli obiettivi della gestione assegnata al Direttore, ne fissa i compiti specifici e ne determina la retribuzione. Spetta al Direttore di proporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di massima da esso eventualmente indicatigli, il programma didattico e culturale annuale e di esprimere il proprio parere su altri programmi di attività che il Consiglio di amministrazione intenda approvare, al fine di coordinarli con il programma didattico e culturale annuale.

Salva la generale rappresentanza spettante al Presidente, spetta al Direttore ogni atto di gestione ordinaria della associazione secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della sua nomina o con successiva determinazione.

Art. 22 - Collegio dei revisori o collegio sindacale.

Il collegio dei revisori è costituito da tre membri. Esso è nominato dall'Assemblea assieme al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori elegge tra i suoi membri il proprio Presidente.

Il Collegio dei revisori ha compiti di sorveglianza e di controllo dell'amministrazione; esso agisce di norma collegialmente e tramite il proprio Presidente o suo delegato nel caso che occorra svolgere speciali indagini istruttorie. Ogni membro del collegio, compreso quello designato dal Comune di Sesto Fiorentino ha gli stessi poteri e obblighi.

Il collegio dei revisori presenta una propria relazione annuale sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei revisori è demandata anche la funzione di Organo di Controllo dell'associazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto conformemente a quanto previsto nell'articolo 3 e nel rispetto della normativa in materia di Terzo Settore .

Art. 24 – Controversie.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che, valutate le necessità, potrà sottoporre la stessa controversia al giudizio di tre arbitri da nominare dall'Assemblea. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Art. 25 – Comunicazioni al pubblico.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione dell'acronimo "ETS".

Art. 26 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, ai regolamenti in materia di Terzo Settore, alla normativa regionale, nonché al codice civile.

Art. 27 – Norme transitorie.

Le disposizioni del presente Statuto presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi e, pertanto, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il suddetto Registro (RUNTS) verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Con l'approvazione del presente statuto, l'Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.